



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTO:** il Decreto Legge n. 103/2021, convertito, con modificazioni, nella Legge 16/09/2021 n. 125, pubblicata in G.U. n. 224 del 18.09.2021 recante *“Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”*;
- VISTO:** il Decreto Legge n. 68 del 16/06/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108 recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- VISTA:** l'Ordinanza del Commissario Crociere Venezia n. 4 del 04 Luglio 2022 con la quale viene individuata la banchina prospiciente il Canale Lombardo Esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia quale punto di attracco temporaneo destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante il *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 recante *“Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”*;
- VISTO:** il D. Lgs. 11 maggio 2020 n. 38 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la Direttiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri”*.
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 22/74 in data 22/08/1974 recante il *“Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Chioggia”*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii. recante il *“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti, la precedenza negli stessi nel porto di Chioggia”*;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 26/2020 in data 26/05/2020 con la quale si approvano le tabelle minime di armamento per le unità tipo taxi e granturismo adibite al trasporto di passeggeri;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 89/2020 in data 01/12/2020 mediante la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per il servizio di trasporto di marittimi, passeggeri e merci da e per le navi ormeggiate nell'ambito portuale di Chioggia e alla fonda nella rada di Chioggia e Porto Levante;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale in data 08/04/2019 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che istituisce l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Chioggia;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale in data 24/04/2018 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che istituisce l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Chioggia;
- VISTA:** la nota prot.n. 34210 in data 14/12/2021 di questa Autorità marittima con la quale si è comunicato all'AdSP MAS l'esito del tavolo tecnico tenutosi al fine di individuare le caratteristiche dimensionali massime delle unità per idonee operazioni di navi passeggeri presso lo scalo portuale isola dei Saloni;
- VISTI:** i contenuti del Port Facility Security Plan dell'Impianto portuale *“Terminal crociere Isola dei Saloni”* (ITCHI-0009) approvato in data 13/06/2022 a seguito di Comitato di sicurezza portuale svoltosi in data 10/06/2022;

- VISTE:** le risultanze del tavolo tecnico svoltosi presso la Capitaneria di porto di Chioggia in data 06/04/2022, tenutosi al fine di valutare la fattibilità per navi classe Viking, il cui verbale è stato esteso per opportuna conoscenza all'AdSP MAS, con nota prot. n.16128 in data 31/05/2022;
- VISTE:** le risultanze dello studio sull'idoneità statica delle bitte presenti presso lo scalo portuale Isola dei Saloni – Chioggia nonché lo studio sulle condizioni di ormeggio commissionato da Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., eseguito dallo Studio di ingegneria RS S.r.l., acquisito al prot.n.17809 in data 16/06/2022;
- VISTA:** la nota prot.n. 23695 in data 10/08/2022 di questa Autorità marittima con la quale si è rappresentata all'AdSP MAS la necessità che venga sviluppato uno studio tecnico orientato a simulare e valutare i limiti operativi per l'ingresso, l'uscita e la sosta di navi passeggeri di stazza superiore a 25000 GT in manovra nel porto di Chioggia;
- CONSIDERATE:** le caratteristiche dell'ambito portuale di Chioggia, che impongono particolari cautele nella navigazione per garantire la sicurezza della stessa ed evitare incidenti che possano mettere a repentaglio persone, cose, nonché il delicato ecosistema lagunare;
- CONSIDERATO:** che le unità adibite al trasporto passeggeri hanno caratteristiche dimensionali maggiori di quelle unità che consuetudinariamente scalano il porto di Chioggia e che pertanto i comportamenti evolutivi in manovra a seguito di elementi perturbatori, quali vento, corrente, marea, sono stati valutati in via teorica ed astratta, in assenza di studi tecnici e simulazioni documentate;
- RITENUTO:** necessario emanare opportuno provvedimento al fine di disciplinare in via transitoria i profili di competenza in materia di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, portuale e del trasporto marittimo, anche in considerazione delle condizioni meteomarine per l'ingresso, l'ormeggio e l'uscita di navi da crociera;
- VISTI:** gli art. 17, 30, 62, 63, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente provvedimento si applica alle unità adibite al trasporto di passeggeri per servizi crocieristici in ingresso e in uscita dal porto di Chioggia per operazioni commerciali.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 20 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii, di questa Capitaneria di porto.

La banchina destinata temporaneamente all'ormeggio e la sosta di tali unità, in virtù dell'Ordinanza del Commissario Crociere Venezia in premessa citata, è quella prospiciente il Canale Lombardo Esterno (accosti denominati "C1-C3") presso lo scalo Isola dei Saloni del porto di Chioggia.

Articolo 2

Disciplina della navigazione

In considerazione della fase sperimentale conseguente all'emanazione del D.L n. 103/2021, in attesa di uno studio tecnico finalizzato a valutare i limiti operativi per l'ingresso, la sosta e l'uscita dal porto di navi passeggeri in relazione alle caratteristiche geomorfologiche dei canali di navigazione di Chioggia, ritenuto opportuno individuare misure specifiche al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e fermo restando il prudente apprezzamento del Comandante dell'unità, assistito dal previsto servizio di pilotaggio, la navigazione all'interno delle acque marittime portuali, così come definite dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 20/2011 in premessa richiamata, è vietata, di massima, nel caso di vento con intensità superiore ai 20 Nodi.

Le manovre in ingresso ed uscita dal porto di Chioggia dovranno, altresì, essere iniziate in prossimità del picco di marea ritenuto favorevole in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'unità.

In ragione di quanto sopra espresso, si è altresì valutato opportuno far eseguire le manovre di ingresso e uscita delle unità in parola da e per il porto di Chioggia mediante l'ausilio di n. 2 (due) rimorchiatori portuali di tiro minimo di 35T.

L'Autorità marittima si riserva di valutare le condizioni di sicurezza in relazione al caso concreto e, laddove non sussistano, di interdire il transito ovvero di disporre diverse manovre d'ufficio laddove se ne ravvisi la necessità.

Articolo 3

Disciplina della sosta in ambito portuale

Le unità in parola dovranno essere ormeggiate ai sensi degli artt. 12 e ss. dell'Ordinanza n.20/2011 e secondo il piano di ormeggi definito dal Comandante della nave. Egli dovrà inoltre provvedere, in virtù delle norme di buona perizia marinaresca, ad effettuare controlli periodici sullo stato dei cavi e degli ormeggi, ovvero ad ordinare il rinforzo degli stessi laddove si renda necessario a causa delle condizioni meteomarine.

Fermo restando il prudente apprezzamento del Comandante dell'unità, l'Autorità Marittima potrà disporre l'applicazione di misure supplementari o alternative, onde garantire elevati ed idonei standard di sicurezza, in particolar modo qualora l'intensità del vento superi la soglia dei 29 Nodi.

L'utilizzo eccezionale di eliche di manovra durante l'ormeggio dovrà essere preventivamente concordato con la Capitaneria di porto, così come l'utilizzo di ulteriori bitte rispetto a quelle previste dal piano d'ormeggio.

Articolo 4

Disposizioni per le unità che effettuano trasporto passeggeri lagunare

Le unità tipo taxi e granturismo, adibite al trasporto passeggeri lagunare, direttamente coinvolte per il servizio escursioni da/per Venezia dalle navi da crociera in sosta presso lo scalo portuale Isola dei Saloni, fermo restando l'utilizzo della scassa adiacente all'accosto denominato "M4" nel rispetto di quanto disciplinato con relativi provvedimenti autorizzativi da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, sono tenuti a comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Chioggia sul canale 14 VHF, all'arrivo, ovvero alla partenza dalle banchine portuali, il numero di passeggeri imbarcati ed il numero dei membri dell'equipaggio.

Il responsabile del servizio, ovvero l'Agenzia mandataria per conto del Tour Operator interessato sono altresì tenuti, con congruo anticipo rispetto alle attività, a comunicare all'indirizzo nostromi.cpchioggia@mit.gov.it e via pec all'indirizzo cp-chioggia@pec.mit.gov.it una programmazione dettagliata riportante gli orari e il numero di previsti accosti presso l'area in parola.

Articolo 5

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia.

Chioggia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Dario RICCOBENE

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)